

XLIII.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Congedi — Omaggi — Appello nominale — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile — Discorso del Senatore Martiani contro il progetto — Parole del Senatore Martinengo e considerazioni del Senatore Di Revel nello stesso senso — Osservazioni del Senatore Berretta in appoggio del progetto — Risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri a sostegno del medesimo — Replica del Senatore Martiani — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono anche i Ministri della Pubblica Istruzione e della Marina.

Il Senatore *Segretario San Vitale* dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge le lettere dei signori Senatori Guardabassi, Gioacchino Colonna, e Bellelli, i quali, per motivi di salute il primo, e di famiglia gli altri due chieggono un congedo di un mese che viene loro dal Senato accordato.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato.

Il presidente del Consiglio compartimentale di Livorno di 6 copie degli *Atti del Consiglio medesimo delle sessioni ordinarie e straordinarie 1862 1863.*

Il presidente del Consiglio provinciale di Como di una quantità di esemplari della *Relazione sullo stato economico della proprietà fondiaria di quella provincia.*

La Camera di commercio ed arti di Napoli di parecchi esemplari delle sue *Osservazioni sul progetto di legge per la fondazione d'una Banca d'Italia.*

Il Prefetto di Genova di 10 esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale del cadente anno.*

L'articolo 32 del nostro Regolamento porta che: « Terminate le comunicazioni di cui all'articolo precedente,

se risulterà al presidente, o si farà osservare da alcuno dei Senatori che il Senato non è in numero legale per deliberare, si procederà all'appello nominale, e si iscriveranno nel processo verbale, e si manderanno inserire nel Giornale ufficiale i nomi degli assenti senza congedo, o non notoriamente impediti per causa indipendente dalla loro volontà. »

A termini di questo articolo, non trovandosi il Senato ancora in numero legale, pregò uno dei signori segretari di procedere all'appello nominale.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale e risultano assenti i seguenti Senatori.

Antonacci — Baracco — Bevilacqua — Borghesi — Borromeo — Breina — Cappocci — Capone — Carradori — Casati — Cataldi — Caveri — Conelli — Coppi — Coppola — d'Adda — De Ferrari di Galliera — De Gasparis — Del Giudice — Della Bruca — Della Rovere — Della Verdura — De Sauget — Di Negro — Di S. Giuliano — Doria — Dragonetti — Falqui Pes — Fenzi — Filingeri — Gagliardi — Gallone — Geuoino — Gianotti — Imbriani — Lella — Manzoni Alessandro — Melodia — Merini — Monti — Moseuzza — Natoli — Oneto — Pallavicini Ignazio — Pallavicini Trivulzio — Panizza — Paternò — Piraino — Piria — Plana — Prinetti — Prudente — Roncalli Vincenzo — Saluzzo

— S. Elia — San Marzano — Scacchi — Sforza — Simonetti — Torremuzza — Torrigiani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA  
SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

La parola spetta al Senatore Marliani.

Senatore **Marliani.** Signori Senatori. Prendendo per la prima volta la parola in questo augusto recinto le prime mie parole saranno dirette agli onorevoli miei colleghi, domandando loro un'indulgenza che la loro lontananza non mi negherà, e prima di abbordare la questione che è ora in discussione, devo far precedere due considerazioni.

Prima di tutto che io non intendo menomamente fare atto di opposizione al Governo: in secondo luogo che io sono di parere che è giusto e conveniente che la ricchezza mobile contribuisca alle spese dello Stato.

La ricchezza mobile ha preso tali formidabili proporzioni, e ritrae guadagni rosi cospicui, che sarebbe un'alta ingiustizia che essa non contribuisse alle spese dello Stato, e se io combatto questa legge, si è perchè la trovo insufficiente, inopportuna, priva di tutti gli studii statistici che devono precedere alla presentazione di una legge; e la lunga discussione cui ha dato luogo nell'altra Camera giustifica pienamente la mia opinione.

Ognuno di voi ricorderà che tutte le sue disposizioni una dopo l'altra furono lungamente dibattute, io non mi stupisco che non rimanga tempo di studiare accuratamente le questioni le più ardue del nostro sistema finanziario; ma ciò che mi meraviglia è che si sia voluto improvvisare una legge che esigeva lunghi studi, la più difficile di tutte o la prova più eloquente delle difficoltà che presenta una legge d'imposta sul reddito ve l'offre l'*income-tax* di cui si è tanto parlato.

L'*income-tax* si compone di cinque categorie, nominate *Schede* sotto le lettere A, B, C, D, E. Questa legge si compone di 40 righe, ebbene, o signori, il complesso delle disposizioni per farla eseguire compone un volume in ottavo grande di 116 pagine.

Io non voglio maggior prova nè più eloquente di quanto sia difficile il colpire il reddito della ricchezza mobile e ciò in un paese dove i renitenti alla legge sono sempre mere eccezioni.

Signori Senatori. Il Governo costituzionale nei suoi rapporti fra i poteri che lo compongono o per la sua vita di pubblicità ha delle esigenze alle quali non si può sfuggire senza mettere in pericolo il gran principio tutelare della società, il principio di autorità; una di queste esigenze è che ogni qualvolta viene in Parlamento una legge sia in forza di iniziativa del potere esecutivo sia in forza di iniziativa del potere

parlamentare, i suoi autori devono apparir convinti nella loro coscienza che l'opera loro è quello che hanno saputo o potuto fare di meglio, e la devono accompagnare del corredo di tutte le ragioni che hanno formata la loro convinzione perchè in un Governo di discussione la propria convinzione è il primo e più potente elemento di persuasione.

Ebbene io oso domandarvi, signori Senatori, se nei preliminari di questa legge voi vi scorgete questa condizione essenziale che testè accennavo.

Io per me ho la convinzione che nè il Ministro autore della legge, nè il Ministro che l'ha presentata hanno molta fede nella loro opera e che lo stesso accade anche a quelli che l'hanno sostenuta, e senza questa mancanza di convinzione come sarebbe accaduto che nella discussione che ha avuto luogo nell'altra Camera si è veduto Deputati ostili all'antieriore Ministero appoggiare il progetto di legge? Due Ministri colleghi dell'onorevole Sella in una votazione nominale dare il voto negativo alla legge, mentre buon numero di Deputati amici dell'attuale Ministero l'hanno combattuta energicamente.

Io non so se questa confusione di voti anomali abbia dato grande prestigio alla legge in discussione; a me pare che arriva alla vostra deliberazione intaccata di un peccato originario, d'illogismo e lo proverò.

I due Ministri autore l'uno, l'altro avendola accettata domandavano un contingente di 55 milioni; e la Commissione della Camera dei Deputati a cui fu affidata la disamina di questa legge credette opportuno di ridurlo a 30 milioni.

L'onorevole Sella diventato Commissario della propria opera propose od accettò la diminuzione e l'onorevole Ministro attuale di Finanze anzicchè farne questione di gabinetto l'accettò. La questione di gabinetto venne dopo. Ciò vuole dire che non si è fatta sopra la base fondamentale della legge sulla quale al mio modo di vedere il Ministro non poteva transigere e si è fatta sopra una questione di dettaglio, e la mia sorpresa cresce quando leggo nell'esposizione fatta dall'onorevole Ministro delle Finanze nella seduta del 14 febbraio alla Camera de' Deputati, le seguenti sue parole:

« Nel progetto di legge del quale discorriamo è stabilito il contingente complessivo di questa tassa in 55 milioni per l'anno corrente. Io tengo per fermo la stessa cifra sino al 1867: nè credo che questo sia un grave peso, imperocchè esso non oltrepassa L. 2,50 per testa, mentre in altri paesi troviamo che la tassa mobiliare e di patenti dà frutti più che duplicati, più che triplicati tali insomma che non possiamo nemmeno porli in calcolo nelle nostre previsioni.

» Ad ogni modo io tengo per fermo che nel corso di 4 anni la tassa sui redditi della ricchezza non fondiaria darà 55 milioni; dai quali detratti 15 milioni che noi abbiamo visto derivare dai prodotti di tassa analoghe esistenti, avremo un aumento nelle nostre imposte di 41 milioni. »

Queste parole erano precedute da queste altre:

« Io desidero di non pascermi d'illusioni; desidero di non tornare a questa Camera presentando nuovi calcoli, nuove cifre che smentiscano queste previsioni; e desidero che l'Italia e l'Europa possano calcolare con fermo convincimento sopra quello che sto per proporre. »

Ora cosa proponeva l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Finanze? Precisamente la cifra di 55 milioni. Cosa desiderava? Non dover tornare alla Camera a presentare cifre differenti dalle cifre anteriori. Cosa desiderava? Che l'Italia e l'Europa potessero calcolare con fermo convincimento su quello che dovea proporre; l'opposto di quello che è accaduto. Ora io domando, come ha potuto cedere 25 milioni sopra i 55? Cioè 100 milioni in quei 4 anni che abbraccia il suo sistema finanziario; somma sulla quale l'Italia e l'Europa dovevano calcolare con fermo convincimento dopo l'esposizione finanziaria del 14 febbraio, che questa legge distrugge.

E quale ragione è stata addotta per questo fondamentale cambiamento? La trovate nella relazione che l'onorevole Ministro ha presentato al Senato accompagnando la legge, in queste parole:

« Io accettai questa riduzione per render meno gravosa la tassa di cui si tratta. »

Ora l'onorevole Ministro di Finanze il 14 febbraio la considerava di poco peso, e dopo l'ha riconosciuta troppo gravosa. Lascio all'onorevole Presidente del Consiglio di spiegare meglio che non possa fare io, questa anomalia. Quanto a me certo non l'attribuisco ad altra ragione che al difetto radicale di questa legge, di non essere stata studiata.

Io, o signori, non so intendere questo modo di redigere, di presentare una legge. Quando un Ministro delle Finanze domanda una nuova tassa determinando la somma che deve produrre, per me deve esser partito da due punti cardinali: primo, la necessità ineluttabile che questa somma entri nel tesoro per far fronte alle spese dello Stato; secondo, la certezza morale dell'esigibilità della tassa. Allora riesce inconcepibile come la convinzione del Ministro delle Finanze abbia potuto cedere all'opinione della Commissione della Camera dei Deputati, per quanto sia composta di persone che reputo tutte capacissime di apprezzare uno schema di legge, ma che non avevano e non potevano avere tutte le informazioni, i dati che avevano formato la convinzione dei Ministri delle Finanze.

Cedere adunque metà della somma domandata è per me indizio che gli onorevoli Membri della Commissione hanno dimostrato all'onorevole Ministro che i suoi calcoli erano erronei ed allora si arriva a questa tristissima deduzione logica che la legge è venuta in Parlamento senza studi sufficienti, senza che si avesse la convinzione sull'assoluta necessità della somma chiesta, nè cognizione perfetta della vera elasticità della nuova tassa, senza il giusto calcolo del tempo di esperimento.

E che dire poi di questo sistema per me così nuovo di fare delle esperienze di leggi?

Sembra per verità strano fare di un Parlamento una specie di laboratorio chimico politico come in quest'occasione, nella quale vengono i criteri a servire di elementi di amalgama per arrivare a un concreto. Bisogna fare studi prima di presentare le leggi, non fare delle leggi per avere gli studi, questa è la regola d'ogni buon Governo.

Dopo queste osservazioni preliminari arrivo ad alcune disposizioni particolari.

Signori Senatori, qual'è lo scopo di questa legge?

Di sostituire nell'interesse dello Stato una tassa unica e nuova a sedici altre, credo, prima esistenti.

Che la tassa unica sia preferibile alle tasse molteplici, è verità talmente conosciuta che non vale la pena di discuterla.

Ma è altresì assioma inconcusso che le tasse esistenti e già in pratica da molto tempo senza essere sempre le migliori sono quelle che sono pagate più facilmente per consuetudine e per consenso già tradizionalmente dato. Ed io avrò sempre presente la massima sensibilissima di un re filosofo che diceva: « à côté de l'avantage de l'amélioration il y a le danger de l'innovation: » pensiero che ho ritrovato con un senso pratico eminente nella relazione dell'onorevole Senatore Duchoqué sulla legge del dazio consumo quando dice che le antiche tasse sono da preferirsi perchè antiche e le nuove da evitarsi perchè nuove, è ragione di senso comune. In questa occasione non si è tenuto conto di questa sentenza.

Signori Senatori, l'unificazione è il principio e l'elemento vitale, la regola ineluttabile della nostra esistenza politica, è una necessità assoluta immediata nelle sue principali basi e sebbene dobbiamo arrivarvi in tutte le sue parti io non vedo la necessità imperiosa di precipitarne gli effetti nel dettaglio dell'amministrazione del Regno; prudenza vuole che non facciansi innovazioni intempestive oltre quelle che sono assolutamente indispensabili.

Questa legge per il fondo e per la forma è nel novero delle riforme che non erano urgenti. Le tasse che vengono abrogate si pagavano facilmente, esattamente, la riscossione era sistematizzata. A che dunque rimpiazzarle con una legge che come tutte le novità finanziarie sarà almeno di un esito immediato molto dubbio, e poi, con qual legge?

Colla più difficile delle leggi, come l'ho già dimostrato, parlando dell'*income-tax* sottoposto a tante disposizioni, e ciò in un paese, ove la legge è un culto, ove il patriottismo è la guida generale della condotta dei cittadini, dove ognuno ha fede nella protezione del Governo. Era questo, domando io, il momento opportuno di aggiungere una nuova difficoltà a tante altre che si oppongono tenacemente al buon andamento di diversi rami dell'azienda pubblica benchè abbiano una lunga esistenza? E se tutto questo avesse per risultato di produrre l'equilibrio nelle finanze, la grandezza dello

scopo attenuerebbe di molto l'arditezza del pensiero. Ma a che meta si giunge? A 15 milioni incerti!

Ob signori, io credo che il risultato non è proporzionato alla perturbazione che si cugiona, permettendomi così di affermare in un modo positivo ciò che l'onorevole relatore della vostra Commissione presenta in un senso dubitativo e interrogativo.

Dovendo innovare in via provvisoria, non sarebbe stato più saggio di estendere, alle provincie che non le hanno, quelle tasse che esistono in Toscana, in Lombardia, nelle antiche provincie e non voler innovare con una legge che finalmente riposa essenzialmente sulla buona fede dei contribuenti, e mancando queste vi troverete costretti a ricorrere ad un sistema di spionaggio di delazione, d'investigazioni inquisitoriali, ad un tempo, odiose e pericolose? Dirò di più: il presente progetto di legge è concepito in un senso totalmente opposto a quello che dovrebbe essere, quando si tratta di imporre nuove tasse, cioè di renderle popolari facendole favorevoli alle masse non ricche.

Ora in questa legge fra le tasse abrogate ve ne sono delle suntuarie e tutte le altre colpiscono i ricchi e gli agiati che vengono sollevati da quel peso per riportarlo sulle classi indigenti, vale a dire, su quelle che sono tassate a lire due o che hanno un reddito inferiore a L. 250.

In verità, signori, nel 1863 una legge concepita contrariamente allo spirito liberale popolare che deve essere l'essenza del nostro risorgimento mi sembra un vero controsenso politico.

Ma poichè ho parlato della tassa di lire due, mi permetta il Senato di esprimere l'idea che ha fatto nascere in me il commentario che la Commissione della Camera dei Deputati aggiunge nella sua relazione parlando della tassa in discorso. . . . Ivi è detto: « Basta supporre che vi siano 3,750,000 tassabili sopra 22 milioni a lire due per avere un reddito di 7,500,000, quindi difalmando dai 22 milioni i 3,750,000, rimangono 18,250,000. » Io voglio che le classi esenti per l'articolo settimo sieno 8,250,000, restano dieci milioni di tassabili.

Signori, per quanto mi sia adoperato per avere dei dati statistici per apprezzare il numero possibile dei tassabili fra questi 10 milioni non ho potuto procurarmeli, quindi qualunque calcolo che facessi su questa base sarebbe certamente affatto gratuito.

Ma poichè entrando nella via del Testatico, certo non la migliore delle tasse, applicandolo alle classi povere, progredite avanti, colpite le classi le più ricche. Questo pensiero non è mio, certamente io non entrerei nella via del Testatico, ma poichè ci siete entrati, io svolgo il vostro principio e l'applico alle classi ricche come voi l'avete applicato alle povere, e così arriverete ad un risultato molto più cospicuo che i 55 milioni che domandate.

Preparate una buona legge sulla ricchezza mobile, non sul reddito, farete cosa utilissima, aprirete una fonte ricchissima per sovvenire alle spese dello Stato.

Ma questo studio è tanto più difficile che per quanto facciate una parte di questa imposta vi sfuggirà sempre. Non basta signori che vi sia scritto letteralmente nello Statuto che ogni cittadino debba contribuire con i suoi averi alle spese dello Stato, perchè tutti adempiano a questo sacro dovere. Il passato, o signori, pesa, e peserà per lungo tempo sulle nostre popolazioni assuefatte a considerare il Governo come un nemico, il tempo solo potrà persuaderle che hanno cessato di essere sudditi di Governi arbitrari per essere cittadini di una grande nazione. Verrà il momento che con buoni ed accertati dati statistici si potrà fare una buona legge sulla ricchezza mobile ed avrete reso immenso servizio al paese.

Il Presidente del Consiglio avendo nell'altra Camera fatto quistione di gabinetto della preferenza del contingente alla quota ha preclusa la via di sostenere quest'ultimo sistema a tutti quelli che non vogliono provocare una crisi ministeriale, ed essendo io nel numero di questi non mi estenderò molto a parlarne.

La mia opinione è contraria al contingente che sarà sempre una cattivissima norma; il contingente non rappresenterà mai bene il vero stato della ricchezza mobile e non otterrete il risultato che cercate e vedrete sorgere da ogni dove, nelle provincie, reclami che vi proveranno l'impossibilità di un equo riparto, non sarebbe facil spiegare l'importanza che l'onorevole Presidente del Consiglio ha messo a sostenere il contingente al punto di averne fatto una questione di gabinetto. Se dalle sue parole non balenasse un qualche lume in proposito, l'onorevole Presidente del Consiglio ha voluto essere certo di percepire il contingente, senza troppo calcolare che uscendo egli d'imbarazzo vi lasciava i Comuni fatti istrumenti del governo per la porzione di una tassa poco gradita a detrimento della loro forza morale locale. I Municipi che sono le basi della società pubblica e amministrativa hanno bisogno di concordia. Il Governo deve sudiarsi di sedare, spegnere dissentimenti che pur troppo talvolta esistono e non aggravarli dando loro incombenze che indubitatamente faranno sorgere dissentimenti, perchè alcune sono odiose.

Signori. Nella lunga discussione che questa legge provocò nella Camera dei Deputati, si è frequentemente citato l'*income tax* benchè non abbia che una analogia parziale col presente progetto di legge; ieri ancora l'onorevole Senatore Arnolfo ve ne parlava, anch'io mi permetterò di farne cenno; l'*income tax* è stato invocato ora per censurare, ora per legittimare la presente legge. A mio modo di vedere, non merita ni *cet excès d'honneur*, ni *cette indignité*. L'*income-tax* come lo esprime il suo nome è una tassa sopra il reddito qualunque siasi, di cui goda un cittadino inglese, nessuno eccettuato, neppure la corona. L'eccezione comincia al reddito inferiore a lire sterline 150 pari a 3750 franchi. I criteri dunque che

hanno potuto servire, se criteri vi sono stati, la legge non ne fa menzione a fissare una tassa, che s'estende a tutti i redditi della fortuna pubblica, non possono servire quando si tratta di una tassa, che non si applica che ad un solo di questi redditi la ricchezza mobile. Ma poichè si è parlato tanto, senza che si sia mai apprezzata l'origine, la natura e le circostanze che diedero luogo a quella tassa che non è mai stata e non è una contribuzione normale, avendo conservato sempre un carattere transitorio, da che fu ristabilita, nel 1842, come parte di un gran piano finanziario, e la di cui ultima proroga, concessa dal Parlamento, è recentissima, è dell'8 giugno 1823. Mi sembra utile di dire qualche parola su questa tassa inglese.

L'*income-tax* nacque come un'arma di guerra nella gigantesca lotta dell'Inghilterra contro la repubblica e l'impero francese; cessò pertanto alla pace del 1814. Nel 1841, le finanze dell'Inghilterra non erano in uno stato florido, vi era un disavanzo considerevole fra le spese e le entrate. Il gabinetto wigh che reggeva lord Melbourne, mal sicuro della sua maggioranza nella Camera dei deputati, ricorse ad una dissoluzione del Parlamento. Dalle elezioni uscì una maggioranza tory, il gabinetto si ritirò; sir Robert Peel fu chiamato a formarne un nuovo.

Questo grand'uomo di Stato, che conosceva benissimo la situazione finanziaria che accettava, non se ne sgomentò punto. Preparò nel massimo segreto la riforma che doveva accompagnare la domanda di una nuova contribuzione, e quando ebbe stabilito nella sua vasta mente il piano che doveva portare innanzi al Parlamento, egli vi si presentò l'11 marzo 1842 solo e unico depositario del suo pensiero. E nella più magnifica esposizione che abbia mai udito un Parlamento inglese, sir Robert Peel, svolse tutto il suo piano e non lo sottoponeva al Parlamento in via di esperimento, aveva ben altra fede nel suo piano, ma come un concetto irrevocabile nella sua mente e del quale soltanto domandava al Parlamento l'approvazione, persuaso che conteneva il rimedio radicale del disavanzo in cui si trovava il bilancio dello Stato, e ben tosto fece dividere al suo uditorio l'incrollabile fede da cui era invaso. Così fu che il suo mirabile discorso che durò quattro ore fu ad ogni momento interrotto da fragorosi applausi, unanimi, di amici e di contrari. Fu in quel sorprendente piano di finanza che sir Robert Peel introdusse il ristabilimento dell'*income-tax*, che colpiva le classi ricche, mentre proponeva riforme essenziali in favore delle classi povere.

Dopo aver messo sotto gli occhi del Parlamento il vero disavanzo esistente, ed analizzato con singolar perizia ed onestissima imparzialità, le cause di questo disavanzo, sir Robert Peel arrivò a proporre il rimedio. Qui, signori, mi sia permesso di riprodurre, per quanto me lo consenta la mia memoria, alcune parole di quel gran genio riformatore al quale il popolo inglese con

riconoscenza nazionale ha innalzato delle statue, e proveranno che non v'è nessuna analogia fra l'*income-tax* tassa temporaria e la legge presente:

« Quali mezzi abbiamo, dis'egli, per rimediare a questo stato di cose? Seguiremo noi il sistema in pratica da 25 anni in qua? Possiamo in tempo di pace ricorrere al miserabile mezzo degli imprestiti? Faremo noi ritorno a nuove emissioni di buoni del tesoro (*exchequer-bills*) o adotteremo alcuni degli infiniti mezzi che sotto una forma o sotto un'altra, conducono ad aumentare il debito pubblico? Il disavanzo attuale non è accidentale, non è passeggero, è data da tempo remoto, ha delle cause permanenti. Vi vuole un rimedio efficace onde cessi, ma vorremo noi rialzare diritti di dogane sopra oggetti di consumo e di materie prime per il popolo? Ristabiliremo tasse abolite? Altereremo il prezzo diminuito delle lettere? Creeremo tasse sulle ferrovie, allorquando dobbiamo facilitare la viabilità delle merci, per accelerare il lavoro, nel quale il popolo trova la sua sussistenza? No, non lo farò, ed allontanandomi da tutti questi imprudenti tentativi, contando con le risorse del paese e l'energia del Parlamento, domando ai ricchi una piccola parte del loro superfluo, e col prodotto della tassa che vi domando coprirò il disavanzo, ed impiegherò il rimanente nel modo più utile e migliore per preparare un avvenire che renda impossibile un nuovo disavanzo. »

In mezzo ad un indicibile entusiasmo della Camera provocato da questa magnifica esposizione di principii, sir Robert Peel entrò nel dettaglio delle sue riforme in favore degli operai e delle classi povere; di 1200 articoli di cui si componeva la tariffa doganale, di un colpo ne cancellava 750. Gli oggetti d'alimentazione proibiti venivano ammessi con diritti tenuissimi; le carni vive erano proibite, furono ammesse con un piccolo dazio; le carni morte che erano ammesse, lo furono con una grande riduzione del dazio, così egualmente tutte le materie prime.

Ecco quali furono i principii, le riforme, in mezzo alle quali fu ristabilito l'*income-tax*, come parte di un piano riformatore, rimedio radicale di un male esistente, con grave danno dello Stato, e come sollievo efficacissimo a favore degli operai e delle classi povere. Piani di questa grandezza salvano una situazione angosciosa, sono rimedii supremi, che cambiano i rapporti sociali di un popolo, cambiando la posizione dei contribuenti, poichè i ricchi danno un poco del loro superfluo per migliorare la sorte dei poveri, e per verità non saprei ravviare nella presente legge, una sola delle condizioni salvatrici del sir Robert Peel, mentre questa legge esonera invece classi ricche e benestanti e colpisce le classi le più povere come sono i 3,750,000 individui tassati a 2 lire. Evitiamo il confronto di cose che non hanno analogia, perchè conducono all'errore; l'*income-tax* fu un rimedio eroico che rimise l'equilibrio nelle finanze dell'Inghilterra, la presente legge non rimedia

a niente, è un povero espediente aggiunto a tanti altri; la di cui adozione non può attrarre di certo gli applausi del paese nè al Ministro che l'ha voluta nè al Parlamento che l'avrà votata.

Io, signori, mi era proposto di domandare la soppressione di una disposizione che implica una questione internazionale, quella di voler obbligare i cittadini italiani a pagare la tassa sopra il reddito mobile che hanno all'estero; la Commissione avendola soppressa, io mi riservo la parola se mai vi fosse opposizione dall'onorevole Presidente del Consiglio, in quel caso mi permetto di ricordargli che nella giornata del 13 luglio egli stesso diceva: non oso dire che spero da questa clausola un grande vantaggio per le finanze.

Signori, qui finisco le mie parole. Io capisco benissimo che un Ministro delle Finanze così intelligente, così coscienzioso, così operoso, come l'attuale Presidente del Consiglio, si affanni in presenza dei disavanzi che esistono per trovare i mezzi onde renderne minore la cifra; io divido coll'onorevole Presidente del Consiglio la fede ferma che l'Italia è abbastanza grande, gloriosa, ricca per pagare la sua emancipazione, nè mi spavento del tributo che l'Italia dovrà pagare per la sua libertà; se si dovrà accrescere il debito pubblico di due o tre miliardi, sarà un lieve tributo per il riscatto di 22 milioni d'Italiani, ed il popolo che ha la gloria di aver fatto una rivoluzione, di aver guadagnata la sua esistenza politica senza che gli si possa attribuire un solo delitto, un solo eccesso, nè dalla popolazione, nè dal Governo, quel popolo ha fatto più per la libertà che tutte le armate del mondo. Ma reputo pensiero infelicissimo quello di aver voluto dotare l'Italia in questo momento di una legge sul reddito della ricchezza mobile, parziale imitazione di una legge inglese, la quale, malgrado la sua colossale importanza, poichè nell'anno passato ha prodotto allo Stato 275 milioni di lire, non ha mai potuto ottenere i diritti di cittadinanza, è stata sempre considerata come una legge transitoria; il più piccolo studio sulla differenza fondamentale che esiste fra i due popoli sotto il punto di vista politico, sociale, industriale, commerciale avrebbe dovuto indurre a rinunciare ad un tentativo che ardisco chiamare imprudente, che riuscirà certamente di pochissimo frutto, perchè oltre il suo carattere di odiosa fiscalità, colpisce una ricchezza che fra noi è al suo nascere.

Dopo avervi così espresso il mio fermo convincimento, dovrei e vorrei concludere logicamente, ma ciò mi è vietato da riguardi personali a me carissimi, da considerazioni di pubblica convenienza e perchè riconosco la mia completa insufficienza per proporre al Senato una misura energica, colla quale renderebbe un immenso servizio al paese ed all'onorevole Presidente del Consiglio, perchè nel suo destino sarebbe di creare veramente una legge ben ponderata sulla ricchezza mobile, e non mai sul reddito, ed ha tutti i mezzi intellettuali e politici di raggiungere questo immenso scopo. Non potendo fare siffatta proposizione, mi limiterò mo-

destamente a votare contro il progetto di legge che è sottoposto alle deliberazioni del Senato.

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo Franc.** Signori Senatori, il sistema di dispendio eccessivo, l'aggravamento di molte spese che potevano essere ritardate, il poco vigore nello adottare economie, producono i frutti. Noi ci troviamo davanti, o signori, la quarta legge d'imposta; nè certamente io credo che il paese la rifiuterebbe, nè esiterebbe a sobbarcarvisi, nè io sarei quello che ne lo ritrarrebbe, ove questa legge non mi si presentasse informata all'arbitrio, e non portasse anche l'impronta di un'incertezza la quale troppo chiaramente vi fu dimostrata dagli oratori che mi precedettero.

Io mi guarderò bene dall'abusare, o signori, del vostro tempo, poichè non potrei che ripetere sia sul sistema, sia sul principio della legge, quanto fu detto. Io non pavento, come altri testè accennava, il ritardo della percezione di quanto frutterebbe questa legge. È già detto che essa non produrrebbe che 15 miserabili milioni, dico miserabili in proporzione al vuoto delle nostre finanze.

Io credo che qualora la legge che ci viene proposta fosse informata ad altri principii, certamente potrebbe essere gradita al paese e dare maggiori risultati alla finanza.

Io non faccio con queste parole se non che giustificare il mio voto reiettivo della legge, poichè io credo che porterei vasi ad Efeso portando maggiori lumi a questo consesso.

**Presidente.** La parola spetta al signor Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** Signori, la Commissione permanente di finanza, alla quale è stato rinviato direttamente il progetto di legge ora in discussione, ha eletto a suo relatore un uomo che voi tutti conoscete per il suo ingegno, per la sua dottrina in materia principalmente di economia politica.

Egli vi ha fatto una dottissima relazione, ma io credo che egli abbia piuttosto spaziato in una sfera nella quale io non lo posso seguire; io invece molto più umilmente mi atterrò in un'altra via, in cui forse ho, non dirò qualche perizia, ma qualche abitudine di considerare e di operare; quindi io non mi innalzerò alle questioni di principio, alle questioni teoriche, alle questioni insomma che molti applicano di preferenza, ma di cui per parte mia non potrei tener conto, se non in quanto esse possano tradurre in atto eminentemente pratico.

L'onorevole Relatore nel suo rapporto ha notato che fra i 13 membri della Commissione permanente di finanza (composta di 15) che intervennero saltuariamente nel seno della Commissione stessa quando questo progetto si discuteva, un solo fu permanentemente dissenziente, volendo, cioè, questi che la legge fosse assolutamente respinta.

Questo tal renitente, questo tale impenitente sono io,

o signori, ed in ciò fare io non sono che consono ai principii che ho professati in tutte le circostanze ed in tutti gli atti a cui ho preso parte; io quindi dichiaro che respingo la legge e per il principio che la informa e per le conseguenze che può produrre per la sua assoluta impraticabilità.

Come dissi, io non entro nelle teorie: io riconosco che nelle condizioni attuali delle nostre finanze, per una giusta perequazione dell'imposta, è necessario che venga introdotta una tassa sulla ricchezza, sulle entrate, sui profitti, sull'apparenza della ricchezza mobile in qualunque parte dello Stato, mentre che nel modo con cui sono ripartite le imposte sulla ricchezza mobile in vigore, esse colpiscono solo una parte degli Italiani e ne lasciano un'altra o niente o molto meno tassata di quello che la giustizia distributiva esige.

Ma se riconosco la necessità di una tassa uniforme sulla ricchezza mobile, differisco in modo reciso sulla maniera di levarla e ripartirla.

Due sono i sistemi, come ben sapete, che si trovano di fronte; l'uno, cioè, vuol colpire direttamente la ricchezza mobile per effetto di dichiarazioni, o di ricerche all'origine della ricchezza medesima; l'altra invece si porta sulla ricchezza che apparentemente si dimostra, si manifesta, e la colpisce nella sua apparenza esterna, onde non andar a cercare minutamente le condizioni individuali di ogni contribuente.

Io professo l'opinione che il secondo sistema sia preferibile, ed avverso completamente il primo: e comincerò col dire che il sistema di imporre direttamente la ricchezza alla sua origine per effetto di dichiarazioni fatte da coloro che debbono sopportarla, è un sistema, direi, incognito nella parte latina dell'Europa: difatti noi non vediamo che sia adottato nè in Francia, nè in Italia per la massima parte, nè nel Belgio, nè in altre contrade.

Noi vediamo che questo sistema è unicamente praticato sotto forme più o meno svariate nelle popolazioni del Nord, nei popoli di razza germanica, e forse non va errato chi dica che se questo sistema non è mai stato introdotto nella parte meridionale d'Europa, ne sia la causa che i costumi differiscono assolutamente da una parte all'altra.

In generale coloro che propendono per il sistema d'imposta diretta sulla ricchezza si fanno uno scudo del sistema inglese, cioè dell'*income-tax*.

Io non voglio ritornare su questo argomento che prima di me è stato da altri svolto con una dottrina, che io mi pregio di riconoscere o della quale sarei molto contento di poter dare un saggio; dirò soltanto che il sistema inglese è un sistema di quotità, mentre quello che si propone è un sistema di ripartizione. Io riconosco che in tesi astratta un'imposta di quotità applicata a ciascun individuo in proporzione delle sue facoltà sia un'imposta eminentemente giusta.

Il principio del resto è quello che informa tutte le imposte, poichè queste hanno lo stesso scopo più o

meno apparente, od almeno l'intenzione è sempre quella di colpire ciascun cittadino in proporzione della sua ricchezza; ma come dissi differisce estremamente nella sua applicazione. Coll'imposta sulla ricchezza mobile presa per quotità voi andate ricercando ciascun individuo e gli domandate quanta è la sua possidenza e su di ciò tassate, e così tassate tutti egualmente: invece col sistema dell'imposta per contingente voi arrivate ad un risultato che talvolta può essere perfino iniquo, poichè è evidente che anche coi mezzi e con tutti i ritrovati che i fautori del contingente hanno saputo raccappare per dare un'idea del come si possa arrivare ad un riparto equitativo, egli è evidente, dico, e l'esperienza lo proverà, che non si può, non che raggiungere, approssimare l'eguaglianza di ripartizione delle imposte.

Evidentemente vi sarà un Comune ove l'imposta ripartita in ragione della rendita così detta accertata sarà del 3, in un altro Comune vicino del 5, in altri non sarà che dell'1. Basterà questo per acreditarla una imposta, quando così apertamente si dimostra disuguale, in condizioni affatto identiche.

Del resto, o signori, l'imposta sulla ricchezza mobile, detta *income-tax*, trovasi stabilita in un paese le cui condizioni sono affatto eccezionali.

Io sento potentemente del carattere italiano, sento profondamente dell'abnegazione, della virtù, del sacrificio che possono avere gli Italiani, quando si tratta della salvezza della patria; ma non posso sicuramente disconoscere che le condizioni politiche e morali dell'Inghilterra sono assolutamente differenti da quelle in cui noi ci troviamo.

L'Inghilterra da lungo tempo avvezza a reggersi da sé, a fare i suoi propri affari, ha contratto un'abitudine di disinteresse e di partecipazione alla cosa pubblica che noi non possiamo per molti anni ancora sperare di vedere nelle nostre popolazioni.

Gli Inglesi procedono nella consegna per mezzo di commissari, procedono con mezzi che sono di una grande semplicità, mentre noi per arrivare a questi risultati accatastiamo un'immensità di processi e di mezzi per cui non so come si potrà venire a capo di un risultato tollerabile, ritenuta l'immensa diversità, che passa tra il tollerabile ed almeno razionale sistema di quotità e l'insopportabile arbitrio della ripartizione.

Io passo ad atti pratici, perchè per me valgono più che tutte le considerazioni astratte. Per esempio, nelle condizioni attuali, quando ci fosse un sistema per quotità voi potreste agire per ritenuta sopra una immensità di sorgenti di ricchezza; voi potreste ritenere sui dividendi delle Società anonime, su tutti gli stipendi, su tutti i proventi che si pagano dagli stabilimenti, da tutti quelli in cui harvi un'ingerenza del Governo. E tutto questo lo potreste fare per via di ritenuta senza disturbo per i contribuenti e senza spesa.

l'avere nel sistema per riparto non lo potreste fare perchè evidentemente voi non potreste ritenere un tanto

per cento sopra un reddito, mentre non saprete che questo tanto per cento che ritenete, non darà quella quota che il contribuente deve pagare.

In Inghilterra si comincia per fare la ritenuta che non costa un centesimo allo Stato, sul debito costituito. Sapete che la rendita consolidata è poco meno di 800 milioni; e ritenendo il tre per cento sopra 800 milioni, sono 24 milioni che si ritengono senza un centesimo di spesa.

Vi sono capitali immensi impegnati in associazioni le quali non hanno credito, se non colla pubblicità: quindi non c'è mestieri di dichiarazione. Basta leggere un articolo del *Times*, un suo resoconto per sapere che cosa deve pagare questa società.

Vi sono cospicui stipendi al clero, ed ai secolari per i quali la ritenzione è del pari di grandissima facilità.

Infine vi è un gran vantaggio, ed è questo, che i comuni in Inghilterra, ossia le parrocchie non hanno redditi di consumo: le loro imposte sono tutte dirette sulla proprietà, su chi ne ha il possesso; quindi la ricerca della possidenza riesce facile, in guisa che i tassatori dell'*income-tax* hanno, direi, già avanti di loro gli elementi che servono al riparto della contribuzione locale; contribuzione del resto che è volata dagli stessi contribuenti, non individualmente, ma in ragione del proprio contributo al punto che un solo contribuente può avere persino 6 voti in un'adunanza, in ragione, cioè, della quantità della somma cui contribuisce.

Quindi vi ha là una facilità che voi non potrete trovare sicuramente nel vostro caso.

Vi ha poi una differenza ancor maggiore. In Inghilterra l'*income-tax* colpisce tutta la ricchezza, non solamente la mobile, ma anche la territoriale: conseguentemente quando voi avete la denuncia, per accertarla vi giovate del contegno, direi, che questa persona tiene nella società; dalle spese che fa, dal modo con cui i contratti talvolta appaiono, voi potete farvi un concetto sulla rendita di questa persona; e quindi se fa dichiarazione non vi pare essere in relazione con tutto questo, potete con qualche fondamento cercare di verificarla.

Ma presso di noi col sistema con cui si vuol colpire la ricchezza mobile, come farà il tassatore a conoscere la condizione di fortuna mobiliare del tassato, quando questa non apparisce in modo distinto, se cioè sia o non dipendente dalla ricchezza mobile?

Io adduco poi un esempio, che può prodursi. Pongo un individuo il quale ha una rendita di 50 mila fr. in fondi stabili, non potrete contestargli che questa sia la sola rendita che possiede, perchè o la ricevette per successione, e vi fu per essa una consegna controllata dal Governo, o gli fu costituita per mezzo di un atto di divisione registrato: vi manca quindi il fondamento per attribuirgli una qualsiasi parte di rendita mobiliare.

Ebbene, un individuo posto in queste condizioni avrà un modo di vivere molto luto, avrà sontuosi appartamenti, avrà cavalli, carrozze, insomma tutto quello

che è esteriorità di lusso, eppure costui non dovrà pagare un centesimo, poichè non si può apporgli di avere una ricchezza mobile tassabile, e nel mentre che costui non paga niente per questo motivo, il suo servitore, il suo cuoco, persino il inozzo di stalla o di cucina dovranno pagare l'imposta.

Signori, quando le cose ponno giugnere a questo punto, è un segno che il sistema falla; è una cosa affatto stravagante.

Io credo che il principio che informa la legge, dato il caso che prevalga il sistema indicato dalla Commissione, che la rendita sullo Stato non sia tassabile produca altro assurdo di questa stessa natura; colui che non possiede, e può giustificarlo, altro che rendita sullo Stato, costui faccia pure tutti gli sforzi che meglio gli gradisca, non pagherà niente, ed a fronte di questo ricco, immune dalla tassa, vi sarà l'uomo che ha solo il tanto da vivere alla giornata che dovrà pagare la sua quota d'imposta.

Per me confesso schiettamente che l'aver veduto introdurre il sistema di contingente anzichè appigliarsi al sistema di quotità mi è parso la prova la più manifesta che coloro i quali hanno propugnato questa legge non avevano confidenza nel risultato della medesima, poichè se avessero avuto questa confidenza non avrebbero adottato il sistema di invertire le cose, stabilire cioè *a priori* quella somma che si vuole per quindi ripartirla. Prima guardate la misura delle forze, e quando avrete questa misura regolerete in proporzione la tassa, ma non cominciate a stabilire la tassa, per poi dire, qualunque siano le forze debbono sopportarla.

E non è già che io creda che 30 milioni sulla ricchezza mobile sia una tassa insopportabile, anzi ammetto che dalla ricchezza mobile si possa ritrarre maggiormente; nè disconosco che con altri mezzi, con altri sistemi si potessero forse ottenere li 55 milioni dapprima domandati. Ma poichè si è ceduto sopra questa somma ciò prova che non si poteva ottenere col mezzo di quotità, ed allora si prese un sistema di violenta coercizione per avere almeno con tale mezzo la desiderata somma di 30 milioni.

Non so se leggendo questo progetto di legge alcuno si sia fatto un concetto del modo con cui si procederà per venire a capo di consegnare all'esattore il quaderno di esazione; ma quando si considera alla quantità di riscontri che conviene procurarsi, alla immensità di particolari e di computi in cui bisogna entrare, tutte le operazioni degli agenti per la ripartizione ed altro, io mi fo un'idea che tutto questo porterà ad un tempo remotissimo, e credo di non andare errato dicendo che se anche questa legge potesse andare in vigore col 1° gennaio dell'anno venturo, al mese di dicembre non si sarebbe ancora in condizione di poter mettere in esecuzione i ruoli.

E mi spiego: se si trattasse di legge di quotità, se si dicesse, sarà dovuta una tassa del 2, del 3, del 5 per 0,0, in tale caso, a misura che ho accertato la con-



dizione del contribuente, faccio dei ruoli e li metto in esecuzione, ed a misura che accerto altre condizioni di altri contribuenti faccio altri ruoli suppletivi e li mando egualmente in esecuzione. Ma trattandosi di operazioni di riparto voi non potete far tale riparto in un Comune finchè non sono risolte tutte le innumerevoli questioni sollevate intorno alle quote di rendita imponibile, poichè la quota di riparto varia secondochè ne allargate o raccorciate la base di riparto; è quindi inevitabile un immenso perditempo che vi porterà a capo dell'anno ed intanto non avrete potuto riscuotere nulla. E qui, signori, sta un altro scorcio; intanto che voi potete riscuotere nulla a carico di coloro che per effetto della legge dovrebbero pagare, siete obbligati di abbandonare quei 13 o 14 milioni che producono le tasse in vigore e che avete abolite, e a capo dell'anno coloro che hanno avuto la consolazione di non più pagare e credono forse di non dover più pagar nulla poichè hanno veduto passar 12 mesi senza che lor fosse nulla domandato, come altresì quelli che dopo fatta la loro consegna non vengono ricercati pel pagamento, vedrannosi addosso l'esattore per colpirli colla nuova tassa che li getterà nella costernazione, per la impossibilità in cui saranno di soddisfare ad un tratto tanta somma. Io mi preoccupo molto dell'effetto che questa legge deve fare sulle popolazioni. Mentre inesorabilmente commuove anche quella massa che è in fondo della società, bisogna pur dirlo, questa legge qual è concepita la colpisce, poichè non esclude alcuno, essendo che quando dite che chiunque ha un reddito di 250 franchi deve pagare 2 franchi di tassa, è questa, diciamolo francamente, sebbene sotto un altro nome, una vera capitazione. Chi è infatti che potrà sostenere che non abbia 250 franchi di rendita? Mettete pure il giornaliero che sia pagato a mese, a settimana, troverete sempre che a capo dell'anno egli ha 250 franchi di rendita e quindi lo colpirete della tassa. Chi esonerate dalla tassa? Coloro che sono dichiarati indigenti dalle Comunità. E non vedete le disparità che ne possono nascere? In una comunità si sarà larghi di certificati di indigenza perchè il contingente è piccolo e in un'altra non si darà che difficilmente un tal certificato perchè nella legge è detto che chi ha 250 franchi di rendita deve pagare due lire. Quando si scende così basso per rifornire le finanze io dico che non le rifornirete punto, poichè la legge sarà tanto odiosa e dovrà incontrare tante difficoltà che non potrete applicarla. Ma voglio anche ammettere che si arrivi al mese di dicembre e che si possano avere in pronto i ruoli. Ma, o signori, io domando se dopo di ciò avviene (come senza verun dubbio avverrà) che si scoprano contribuenti ommessi, come farete? Non potete esigere più di 30 milioni; il loro riparto è fatto. La legge non vi autorizza di più. Profitterete di quelle partite ommesse per rimborsarle proporzionalmente a coloro che hanno pagato? la cosa è impossibile; sarebbe una ridicolezza poichè comporrebbero di tanti centesimi che non varrebbe la spesa di andarli a ritirare. L'appli-

cherete ai Comuni? ma allora attribuirete ai Comuni un'imposta illegale. Quindi io vedo nell'esecuzione della legge difficoltà di ogni natura.

Non domanderò se poi veramente il sistema di dichiarazione possa essere quello che maggiormente conviene all'universalità degli Italiani. Io non so se gli Italiani tutti s'iansi già fatto il concetto del diritto che hanno di governarsi; non so se tutti abbiano quel sentimento di amore di patria, di devozione al reggimento pubblico, per cui possono così facilmente nel proprio interesse dichiarare esattamente e non contravenire. Io veggio però che la moralità non è generalmente in tal parte egualmente ritenuta e veggio che in certe provincie non si ha della lealtà della dichiarazione in causa propria quel concetto che si ha in altre. Veggio che in certe provincie non si colpisce con una penalità l'atto di giurare il falso in causa propria e che si è creduto che questo sistema non possa ammettersi perchè pur troppo a cagione dei Governi che hanno mal condotte quelle popolazioni il sentimento della lealtà in causa propria non è cosa facilmente stabilita.

Dunque come volete a queste popolazioni domandare di venire a consegnare, non già sotto giuramento ma semplicemente con verità il loro avere nella parte che credono di poter impunemente nascondere?

Nelle condizioni della società trovate persone che si faranno più scrupolo di appropriarsi un centesimo di un loro concittadino, ma che non si peritano di nascondere i loro averi quando si tratta di darli al Governo. Ripeto, questo sistema produrrà grandi inconvenienti. Voi dovete farvi una idea che quando chiamerete i Comuni a deliberare intorno alla scelta dei commissari per appurare le consegne, le amministrazioni loro spesso, o meglio quasi sempre, divise da spirito di parte, porteranno la loro scelta sopra quelli del partito dominante, e questi alla loro volta meneranno buona la dichiarazione fatta dai loro amici, parenti, aderenti e partigiani e peseranno sugli altri; che se poi le scelte fossero imparziali, credete voi che vogliano assumere quest'ufficio odioso le persone generalmente le più stimate, le godenti maggior fama?

Come volete che un individuo che si rispetta accetti di sentenziare il suo vicino, di dargli, occorrendo una menzila per duplicargli una dichiarazione che questi sostiene esatta.

Non paventate i rancori, le inimicizie, le vendette che saranno la inevitabile conseguenza di simili dissensioni ed arbitrarie risoluzioni?

In sostanza il sistema che fate prevalere è fondato sull'odio, sui rancori, sulle vendette, sulle passioni dei piccoli paesi; voi calcolate che dall'uno all'altro si farà la dichiarazione, si cercherà a rettificare per non essere essi maggiormente tassati; ma, lo ripeto, questo sistema mira veramente a gettare la discordia, la dissensione nei piccoli paesi.

Io non voglio entrare per ora in tutte le particolarità dei difetti, degli inconvenienti che a mio credere sor-

gono da questa legge; mi riservo quando verrà la discussione dei singoli articoli, di giustificare le parole da me dette intorno all'impossibilità di poter attuare questa legge.

Ma mi si dirà: se voi non votate questa legge d'imposta sulla ricchezza mobile, non vedo come si potrà avere altrimenti la somma che si ricerca?

Niuno può ignorare che le condizioni delle finanze sono gravissime e che quindi bisogna venire al riparo delle medesime. Ogni volta che si è parlato di finanze io non cessai mai d'insistere perchè si accrescessero le attuali imposte, perchè se ne mettessero delle nuove su larga sfera, nè disidirò le mie parole. Quando parlo di respingere questa legge, non respingo che il sistema su cui poggia, accetterò quel sistema che valga non solo a dare la somma che il Governo domanda con questo mezzo, ma a darne una ben maggiore, il sistema cioè dell'imposta per indizi, in sostanza l'estensione della legge sulle patenti, sulla personale e mobiliare, che vige in una parte di questi Stati.

Io ho fatto parte, anzi ebbi la presidenza a mia insaputa, per graziosità del ministro Bastogi, di una Commissione che era incaricata di prendere ad esame un progetto che fu poi lasciato in disparte. Quando questa proposta mi venne notificata, il Decreto era già emanato.

Io accettai con esitanza, ma colla dichiarazione che io avrei condotta la discussione, se prevaleva un principio cui avessi potuto associarmi, ma che se mai nella discussione, ignorando ancora quale fosse il testo della legge, vi fosse un principio cui non potessi aderire, io mi sarei ritirato perchè non avrei creduto di poter condurre spassionatamente una discussione su principi con cui mi trovassi in opposizione.

Voi avete avuto i verbali delle adunanze di quella Commissione sotto gli occhi. Dopo una discussione alla quale prese parte il Ministro per due volte, e dopo la forbita parola dell'attuale Relatore della Commissione di finanza, prevalse il principio della tassazione per via di consegna, ed io allora mi ritirai; ma mentre si discuteva questo principio ebbi la fortuna di trovarmi a fianco di un economista distinto di cui ieri ha fatto parola l'onorevole Senatore Arnulfo nel suo discorso, cioè il professore Buccardo, col quale con somma mia soddisfazione mi trovai d'accordo.

Ricusammo entrambi il principio della tassazione per via di consegna, perchè inattuabile allo stato delle cose.

Ci fu opposto che cosa avessimo da sostituire qualora fosse respinta la proposta. Proponemmo che si dovesse estendere le leggi dell'imposta personale e mobiliare, e delle patenti che sono in vigore in questa parte degli Stati, e che esistono e sono applicate in modo presso che simile in Francia; leggi i di cui risultati erano cogniti e si potevano apprezzare. In sostanza proponemmo queste tasse colle modificazioni convenienti all'uopo. Avemmo per unica risposta, per quanto

ricordo, che queste tasse non si potevano estendere, perchè saprebbero di *piemontesismo*.

Non diedi nessuna replica, imperocchè quando si mettono innanzi di queste ragioni nelle condizioni in cui trovansi le finanze dello Stato, io credo sia meglio lasciarle cadere senza osservazioni. Mantengo l'idea che aveva allora. Io credo che se vi mettete di proposito ad estendere a tutto lo Stato le leggi che non sono una novità di questi paesi, ma una importazione del paese col quale abbiamo molta analogia, cioè della Francia, ove funzionano da circa 60 anni, ed hanno portato all'erario immensi tesori, e le estenderete colle modificazioni di cui sono suscettive per renderle meno onerose in certe parti, e migliorarle in certe altre, voi trarrete una somma di gran lunga superiore a quella che cercate con questa legge, e quel ch'è più l'otterrete con forme assai più accette; e mi spiego:

Quando io pago la mia imposta mobiliare io posso rendermi ragione se vi sia o no dell'arbitrio, perchè si procede su dati che si possono constatare. Si valuta il fitto del mio alloggio, si numerano le carrozze che posseggo, il numero e la quantità de' miei servitori, ed altri segni esteriori. Quando questi segni esteriori esistono, il computo della somma che debbo, risulta chiaro e non mi dà pensiero il timore di essere sopraffatto.

Ma quando avrò a consegnare nel mio comune le mie rendite mobiliari e che mi sarà fatto scrupolo di consegnarle completamente, verrà il tassatore, il quale dirà: mio signore, voi avete un modo di vivere molto diverso da quello che la vostra consegna mobiliare dimostra; quindi è impossibile che voi abbiate consegnato il giusto; mi tassa del doppio, del triplo, secondo che possa muoverlo il malvolere, l'ignoranza, la fantasia; francamente ne rimarrò sdegnato, irritato, e prenderò in uggia il sistema e chi lo applica. Io capisco che un giurato quando dà il suo voto sopra cose che ode o vede possa farsi una convinzione a seguito di esso; ma quando mancano i dati, quando non potete discernere la sostanza mobile dalla sostanza immobile e volete tuttavia che abbia a formarsi un concetto per regolare la tassa da ciò che non si manifesta, evidentemente non potete arrivare alla giustizia, e dirò con molti altri che questa legge sarà un inganno, e come osservarono gli onorevoli miei colleghi che mi hanno preceduto, non essendo poggiata a vere basi, sarà cagione che peggiorerà le condizioni delle finanze.

In quanto a me questa è la convinzione che nutro sulle conseguenze che arrecherà questa legge. Crede il Governo di rifornire le finanze e crede, se essa viene accettata, di essere fondato sopra una base sicura, io invece opino che peggioreranno e che esso si troverà con un vuoto nelle finanze molto più sensibile; e che il paese, per mezzo dei suoi rappresentanti, non accetterà questa legge, che ha sì gravi difficoltà, per la sua esecuzione. Io non voglio essere profeta, ma temo, lo ripeto, che per avere indugiato tanto tempo a prendere

un partito e per averne in definitiva preso uno illusorio, la finanza, andrà sempre più peggiorando, sicché a capo di uno o due anni ancora consumati per raccogliere quei miserabili 15 milioni, quando ne occorreranno forse 150, la deficienza sarà più che mai tremenda.

Io per me ho piena convinzione di fare cosa immensamente utile al paese ed evidentemente utile alle finanze pronunziandomi nel senso che si prenda un altro sistema; perciò il mio voto è recisamente contrario alla legge in discorso.

**Presidente.** La parola è al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta.** Farà senso che io, dopo tanti oratori che mi hanno preceduto per senno e per dottrina vaevolissimi, venga a parlare in favore della legge; io mi atterro semplicemente a considerazioni generali, senza entrare in molti particolari che già furono toccati dai preopinanti.

Questa legge a parer mio, è una necessità, e come tale io propongo che venga dal Senato ammessa come lo fu dalla Camera dei Deputati dopo dotta e luminosa discussione. Il bilancio che noi abbiamo veduto presentato fa ampia prova della necessità in cui ci troviamo di aumentare i fondi nella parte attiva; nessuno degli oratori ha confutato questa massima, tutti in genere ammettono che sia necessario stabilire una tassa sulla ricchezza immobile. Ma oltre di ciò io ravviso la legge anche opportuna; il principio dal quale essa è informata, di ripartire cioè per contingente, parte appunto dalla necessità di avere una somma determinata.

Tutte le obiezioni che vennero fatte contro questa legge provano che, attenendoci al principio della quotità, sarà ben difficile che si riesca ad ottenere la somma fissata.

Si allude alle difficoltà gravi dell'esecuzione, si dice che in ogni provincia sarà quasi impossibile il farne la percezione; io però posso assicurare il Senato che nella Lombardia dove una simile legge già da qualche tempo è vigente, se non precisamente nella forma con cui è ora fatta, ma che si avvicina d'assai, essa funziona abbastanza regolarmente, e dà un reddito sufficiente allo Stato.

Io credo che, come è adottata in Lombardia, così si potrà adottare anche nelle altre provincie d'Italia. Certamente le leggi d'imposta non sono gradite alle popolazioni, ma queste devono avvezarsi ai sacrifici reclamati dall'imperiosa circostanza in cui versa il paese.

È opportuna diceva poi questa legge, perchè sostituisce una tassa unica a molte altre tasse diverse, e quindi tende ad unificare le imposte ed a percuoterle in conseguenza in tutte le provincie dello Stato, dove ora vigono imposte affatto diverse.

Questa legge poi essendo una parte sostanziale di tutto un piano finanziario, il quale già venne in massima ammesso dal Parlamento, non potrebbe venire abbandonata senza averne un'altra da sostituire. Il bilancio sta per essere attuato, le risorse già fu-

rono calcolate, ed altro mezzo non vi sarebbe se non appunto di stabilire questo contingente, per assicurare il tesoro che la somma richiesta vi entrerà.

È opportuna finalmente, in quanto che getta una base in relazione alla quale si potrà in avvenire aumentare il reddito più assai di quello che a tutta prima si rappresenti. Come viene oggi limitata a 30 milioni per tutta l'Italia, la legge potrà senza grave peso essere ammessa: una volta che la tassa è radicata, si potrà per l'avvenire o elevando altre tasse o per bisogno dello Stato, aumentando la medesima, rifornire l'erario per vedere di mettere una volta il nostro bilancio in assetto.

Io quindi non posso che fare appello al Senato, perchè voglia accogliere questa legge come una necessità, come da principio aveva detto.

Fatte per questo primo anno le liste, fatti i ruoli di ciascun fondo della ricchezza, sarà possibile fra breve, dietro l'esperienza che si farà, di venire a proporre le modificazioni che possono soddisfare ognuno.

Dei sacrifici bisogna farne, bisogna che al paese si faccia una nuova domanda di danaro, e sono persuaso che anche i municipii si presteranno per dare esecuzione a questa legge nel modo col quale venne in massima accettata dalla Commissione.

La differenza unica, essenziale fra la Commissione e il Ministero sta nel contingente. Su questo non so se il Ministero sarà per recedere dalla proposta che ha fatta, proposta che venne, come dico, già ammessa dalla Camera dei Deputati; ma se la questione vertirà piuttosto sopra alcuni punti di dettaglio, sopra alcuni articoli, io credo che il Ministero non sarà difficile ad accettare alcuna delle lievi modificazioni che possono migliorare la legge, e renderla accetta al Senato.

È con questa convinzione che io voterò per essa.

**Presidente.** La parola è all'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Sogliono, signori Senatori, coloro i quali hanno lungamente meditato un problema, e credono d'averne trovata la soluzione, sogliono vagheggiare grandemente la soluzione medesima e vederne tutti i pregi e non i difetti: la lunghezza degli studi che hanno fatto sopra la materia, gli ostacoli vinti, le difficoltà superate, i rapporti e le attinenze al loro concetto che hanno trovate fanno sì che essi prendano tale un affetto alle loro idee da far talvolta velo al proprio giudizio.

Siffatta non è, o signori, la mia posizione rispetto a questa legge, imperocché io non ebbi parte in alcuna delle Commissioni le quali lungamente diedero opera agli studi preparatorii; e quando ebbi l'onore d'assumere il portafoglio delle finanze il progetto della legge era non solo compiuto, ma presentato al Parlamento.

Io non ebbi che a farmi un quesito, cioè se a quello stato di cose, se nella condizione dell'erario, fosse mi-

glier partito lo accettare quella legge e condurla a compimento, o piuttosto lo abbandonarla e il ritirarla, e studiare diverso progetto, o cercare altre fonti di pubblica entrata.

Questo studio io lo feci con tutta coscienza; e senza affermare che il progetto di legge che vi sta dinanzi sia ottimo, acquistai il convincimento che non solo fosse preferibile all'estensione delle varie leggi attualmente vigenti in Italia, ma fosse nel momento il solo che si potesse accettare.

Signori, qual è la situazione del Regno rispetto alle imposte? noi abbiamo dovunque la tassa sulla rendita fondiaria, ma l'abbiamo sì inegualmente ripartita che il bisogno di una perequazione fu uno dei primi che si fecero sentire, alloraquando le varie provincie si congiunsero in un sol regno. Da tutte le parti si disse, essere necessario che l'imposta sulla ricchezza fondiaria fosse perequata, e grandi studi si cominciarono su questa materia: ma nello stesso tempo si disse essere impossibile, perequando l'imposta fondiaria, non toccare alla rendita non fondiaria, la quale dove molto e dove leggerissimamente tassata, in talun luogo sfugge completamente ad ogni tassa. Quest'ultima condizione, o signori, è anzi quella della massima parte delle provincie italiane.

Quali sono le tasse che noi abbiamo sulla ricchezza mobile (prendo questa parola che oggimai è usata comunemente) in Italia?

Noi abbiamo nelle provincie dell'antico regno di Sardegna, le quali in questa parte sono le più aggravate, sotto il nome di contributo d'arti e mestieri, la personale, la mobiliare, quella sulle patenti e quella sulle vetture.

La personale e quella sulle patenti si trovano altresì nell'ex-ducato di Parma; e quella sulle patenti è pure in Lombardia; ivi, come accennava l'onorevole Senatore Berretta, havvi anche una tassa in generale sulla rendita.

Nelle provincie modenesi havvi una tassa sui capitali ipotecari, un'altra sui capitali posti in commercio, una sul bestiame, e finalmente una sulle risaie. Le due ultime a buon diritto si vogliono riguardare come tassa sulla ricchezza mobile, essendo loro intendimento di colpire l'industria, e non già la rendita del terreno per se stessa.

Havvi finalmente in Toscana una tassa che è detta di famiglia, la quale per avventura è quella che più si assomiglia al progetto che è ora sottoposto alle deliberazioni vostre.

Quanto alle provincie ex pontificie fu pubblicata, già sono molti anni, una legge sulle patenti; ma per le difficoltà che s'incontrarono nell'applicazione non ebbe seguito. Le provincie meridionali poi anch'esse non forniscono l'erario di alcuno di questi generi di tasse, sebbene in varie epoche ne fosse tentata alcuna, di cui era parsa men difficile l'applicazione.

Il problema adunque, o signori, è questo:

Vogliamo noi prendere tutte queste tasse, od una parte di esse, correggerle migliorarle se si crede, ed estenderle a tutta Italia; ovvero dobbiamo noi farne una nuova, una sola sopprimendo le presenti?

E qui non posso tacere come nella Toscana stessa fin da assai tempo, non ricordo bene l'epoca ma ho qui il libro che contiene quel lavoro, il Consiglio di Stato facesse studi sulla materia, e venisse ad un progetto di legge sui redditi della ricchezza non fondiaria, che comel'attuale si fondava sul principio delle denuncie. Quel progetto non fu mai convertito in legge, perchè le vicende del 1848 e del 49 con tanti altri disegni, lo travolsero.

Alla Commissione legislativa istituita nel 1860 presso il Consiglio di Stato a Torino furono presentati due progetti, uno di tassa mobiliare, e l'altro di tassa patenti; ma quel concesso, che certo era composto di uomini dotti e pratici, credette di doverli respingere, ed una relazione esiste che voi avete potuto leggere, la quale ammette invece il principio su cui la legge presente è basata.

Venuto a reggere le finanze il ministro Bastogi, egli fece elaborare un progetto negli uffici del Ministero; e poscia nominò una Commissione al cui esame sottopose quel progetto. Fu quella la Commissione di cui testè vi parlava l'onorevole conte di Revel, e che egli per le prime sedute presiedette.

La Commissione ammetteva doversi stabilire una tassa unica; e questa doversi fondare sul principio diretto delle denuncie, o delle portate, per usare il termine tecnico. Questa deliberazione della Commissione fu la ragione per cui l'onorevole conte di Revel, con quella lealtà che gli è propria, e per quelle persuasioni che ha testè espresse, credette di non poter più innanzi farne parte.

La Commissione dopo otto mesi di discussione, di che i processi verbali sono pubblicati, fece il suo rapporto.

Ma nel marzo 1862, cioè appunto nel tempo che la Commissione avea condotto a termine il suo rapporto, essendo avvenuto un cambiamento di Gabinetto, all'onorevole Bastogi succedette l'onorevole Sella, mio predecessore nel Ministero; il quale, non essendo ancora la legge presentata, credette anch'egli di dover ripigliare nuovi studi sopra di essa.

Non fu se non se nel novembre 1862 che egli presentò finalmente alla Camera dei Deputati la legge che è attualmente in discussione, accompagnata da quella dotta e splendida relazione che voi tutti ben conoscete.

Io ho voluto indicare questa breve storia e questi trapassi che ha avuto il difficile argomento per venirne a due conclusioni.

La prima è che mal s'apponeva l'onorevole Senatore Marliani, dicendo che quest'argomento non è stato studiato; al contrario esso è stato studiato fin dal tempo

delle annessioni delle provincie italiane, prima anzi che fossero insieme riunite tutte le provincie che ora formano il Regno d'Italia, imperocchè il problema si offriva immediatamente chiaro e stringente. L'onorevole Senatore Marliani può quindi ben dire, se tale è il suo avviso, che il risultato dei lunghi e vari studi sia erroneo: ma non può certamente dire che una legge di simil fatta sia stata improvvisata e nata come Pallade, tutta armata dal cervello di Giove.

Il secondo motivo pel quale io ho voluto accennare alla genesi del progetto attuale, si è che non ostante tutte le ragioni che in ognuna delle discussioni sopra accennate sono state recate innanzi, il principio di una tassa unica, la quale si fondasse sulle denuncie, sempre prevalse.

Ciò prova, o signori, che vi era qualche cosa di molto grave, di molto rilevante, dirò anche di molto evidente che si opponeva nella mente dei congregati all'applicazione generale delle leggi attualmente vigenti in alcune parti d'Italia.

Ora se le ragioni addotte da coloro, la cui opinione prevalse, erano, a mio avviso, più potenti delle ragioni opposte, se una necessità dell'erario stringeva assolutamente a prendere provvedimenti, che cosa doveva io fare?

Io doveva accettare quella legge, non perchè la creda ottima, ma perchè mi parve che nelle condizioni generali economiche e politiche d'Italia presentava la maggiore probabilità di applicazione ed i minori inconvenienti.

Tale, o signori, è stato il mio convincimento ed io debbo dirvene le ragioni.

Ma prima di tutto bisogna che io accenni ad alcune citazioni fatte ieri dall'onorevole Senatore Arnolfo, che corrono, se non erro, da Giambattista Say fino al conte di Cavour.

Io credo che le citazioni da lui recate innanzi si riferiscono principalmente, se non esclusivamente, al concetto di una tassa unica che si volesse sostituire a tutto il sistema nostro finanziario; ed io, posta così la questione, confesso di partecipare appieno al concetto di quegli illustri uomini. Certo non mi faccio l'utopia, che siamo vicini a poter introdurre, nè che pur potendo sarebbe bene introdurre una tassa unica, la quale surrogasse tutte quelle che già esistono.

Ma qui non si tratta nè di abolire la tassa fondiaria, nè tampoco di abolire la tassa di consumo, i dazi di confine, le tasse sul trapasso delle proprietà e sugli affari, le altre imposte insomma dirette ed indirette che compongono tutto insieme il sistema delle nostre finanze. Si tratta solo di imporre una tassa sopra la rendita della ricchezza non fondiaria; si tratta di decidere se questa tassa, della quale tutti ammettono la convenienza e la giustizia, debba essere moltiplice prendendola per indizi o per aiuconi, ovvero debba essere diretta, prendendola per

dichiarazione, per denuncie sindacate in un modo più o meno efficace.

Tale, o signori, è la posizione della questione.

Se io volessi ripigliare le discussioni le quali sono state fatte nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento subalpino ogni volta che fu presentata una delle leggi d'imposta molteplici sulla rendita non fondiaria, o che ne furono presentate le numerose correzioni (perchè mi sia lecito qui dire fra parentesi, che come non vi è tassa ottima, così non vi è tassa che non debba correggersi per l'esperienza), non dovrei che riassumere quelle discussioni per combattere tutte quante quelle leggi che oggi sono in vigore.

Anche allora si dimostrava la loro ingiustizia, la loro inefficacia, la impossibilità di attuarle, la sproporzionalità, la incostituzionalità, tutti i difetti pei quali si può contraddirle.

Nondimeno le leggi furono votate, sonosi messe in applicazione, si sono eseguite; e non dico che sieno buone, hanno anzi molti inconvenienti, ma certo i pericoli che se ne temevano, non erano poi così gravi nella pratica, come si disse innanzi.

Ma che in realtà vi fossero in quelle leggi degli inconvenienti è, a mio avviso, indubitabile: e quando si tratta d'introdurre una legge nuova d'imposta in paesi che ancora non ne hanno, bisogna pur cercare almeno quella forma la quale abbia meno inconvenienti. E, per esempio, una legge la quale si fondi sul valore locativo, ma non ha essa, o signori, una sproporzionalità grandissima? Non ha essa intrinsecamente molti germi d'ingiustizia?

Prima di tutto essa non colpisce soltanto i redditi della ricchezza non fondiaria; essa colpisce anche i redditi della ricchezza fondiaria: perocchè il proprietario il quale oggi ha pagato la sua parte d'imposta per il terreno donde ritrae la sua rendita, pagherà poi pel valore locativo una nuova imposta mobiliare sulla stessa rendita, o per lo meno se le sue rendite sono dell'una e dell'altra natura si confonderanno insieme entrambe le rendite nel tributo.

Vi ha insomma un oggetto due volte soggetto a tassa; ed una confusione di rendite tassabili, mentre l'imposta dovrebbe distintamente colpire soltanto i redditi della ricchezza non fondiaria.

Oltre di che diremo noi che il valore locativo sia determinato soltanto dalla rendita e non da molte altre condizioni?

Ho io mestieri, o signori, di dimostrarvi che, per esempio, le condizioni della famiglia, il numero dei componenti la medesima, entrano come elemento potentissimo nel valor locativo? Il valor locativo è egli sempre un indizio di agiatezza, o non piuttosto il contrario? Il maggior valore locativo non dipende egli sovente da maggiori bisogni, invece che da rendita maggiore? Le condizioni della professione e dell'industria non sono esse un elemento del valore locativo? L'industriante non ha d'uopo di un vasto locale per i suoi

opifici? L'avvocato non ha d'uopo di uno studio dove ricevere i suoi clienti? Questi bisogni non ha chi vive, per esempio, di rendita pubblica.

Signori, oltre a ciò, il valore locativo rappresenta esso veramente la ricchezza, non dirò solo individuale, ma anche la ricchezza generale del paese?

▲ me pare che no, per quanto rispetti grandissimamente l'autorità di quell'illustre scrittore, lo Stuart Mill, accennato nel suo studio dall'onorevole mio amico Senatore Scialoja. Epperò non posso convenire interamente nella sua sentenza; e credo che il valore locativo segua le vicende della domanda e della offerta come ogni altra merce; e per darne un esempio chiaro e breve, chi può credere che nella città di Torino la ricchezza da tre anni sia cresciuta proporzionalmente allo aumento del valore locativo? Io credo che basti questo esempio per tutti a distruggere la esattezza di quella proposizione.

Non parlerò, o signori, della tassa patenti. Ognuno sa che in un paese nel quale l'industria è libera, il sognare per categorie le professioni ha qualche cosa di contraddittorio. Il sistema delle patenti ricorda le antiche corporazioni di arti e le maestranze.

Oltre di che, chi può a priori classificare i redditi dell'industria? Voi siete costretti nella vostra legge a classificarle secondo le qualità delle industrie e secondo i luoghi ove si esercitano; ma la qualità delle industrie ha ben poco rapporto coi profitti, poichè nella stessa industria potete averne dei minimi o dei massimi; quanto poi alla diversità dei luoghi, dirò che sono evidenti le gran difficoltà che s'incontrerebbero nel nuovo Regno d'Italia, qualora si volesse applicare la tassa delle patenti qual è nelle antiche provincie.

Non parlo della tassa sulle vetture perchè di scarso reddito; e perchè è noto a tutti quante difficoltà pratiche si incontrino nell'applicarla.

Non parlo neppure della tassa di porte, finestre, sebbene se io credessi che essa potesse dare un efficace incremento all'entrata delle nostre finanze, non ripugnerei punto a introdurla, perchè più che della bontà delle tasse, mi preoccupo della necessità di soccorrere con nuove entrate ai bisogni del bilancio ma credo pure che sarebbe o poco proficua, o se spinta oltre certi limiti diverrebbe odiosissima.

Ma torniamo all'argomento. Gli onorevoli preopponenti hanno insistito sulla convenienza di estendere a tutta Italia le imposte molteplici sulla ricchezza mobile, che sono in vigore nelle antiche provincie sarde.

Ora io chiedo, quale sarebbe il gettito di questa rendita applicata a tutta Italia?

Signori, prendiamo il bilancio, studiamo che cosa rendano queste tasse, sommiamole tutte insieme: esse rendevano nell'anno 1860, otto milioni circa, sopra cinque milioni di abitanti. Ora potete poi immaginare che in tutto il regno vi sia la ricchezza

che vi è in queste provincie? Tale supposto sarebbe assurdo.

In fatto d'industria, di ricchezza mobile (non parlo della ricchezza fondiaria, perchè altre parti d'Italia prevalgono nella produzione agraria) è questo per certo di gran lunga il paese più avanzato e prospero di tutta Italia. Perciò non si potrebbe certamente quadruplicare il prodotto di questa tassa, come si quadruplica presso a poco la popolazione per formare il prodotto presumibile dell'intero regno d'Italia.

E infatti, se voi discorrete le discussioni che su questa materia sono state fatte; se confrontate i calcoli che appaiono da questo gran libro di 540 facciate di carattere minutissimo, il quale dimostra che studi, e molti, si sono fatti, checchè ne dica l'onorevole Mariani, ebbene, signori, voi riconoscerete che nessuno ha mai creduto che queste tasse esistenti nelle antiche provincie, applicate che fossero a tutto il Regno d'Italia, potessero dare più di 16 a 20 milioni.

Ma v'ha un altro ben grave argomento contro queste tasse, ed è che furono stazionarie. Se dall'epoca in cui fu introdotto nel Regno di Sardegna il sistema delle imposte molteplici, si vedesse un grande progresso nei loro proventi, questo fatto sarebbe un grave argomento per estenderle, ancorchè da principio dovessimo contare soltanto su piccolo introito nelle altre provincie del Regno. Ma quando veggio che nel Piemonte il provento è rimasto stazionario, allora dico che abbiamo mestieri di uno strumento che abbia maggiore elasticità, per dirlo con una metafora usitata, abbiamo mestieri d'una forma d'imposta che ci dia la speranza, la probabilità di averne una somma molto maggiore di quella che darebbero le tasse attuali vigenti nel Piemonte, quando fossero applicate a tutta Italia: abbiamo mestieri d'una tassa, il cui prodotto sia progressivo, e sia portato al massimo sviluppo quando tutta l'Italia abbia raggiunto quelle condizioni di industria e di ricchezza, che per ora non appartengono che ai paesi che, come questo, alla naturale attitudine hanno congiunto i vantaggi del regime della libertà politica ed economica.

Un'altra difficoltà grandissima nell'applicazione di queste tasse al resto del Regno si troverebbe nella diversa organizzazione amministrativa, che hanno avuto le varie provincie.

Ed in vero, signori, se voi ponete mente alle divisioni e classificazioni che sono nelle leggi qui vigenti, ne noterete una che ricompare molto sovente, ed è quella della popolazione assoluta dei Comuni; troverete che nei Comuni con una popolazione al di là di 1500 anime, gli industriali pagano tanto, al di là di 5000 tanto di più, al di là di 6000 tanto di più, ecc.

Questo che è giusto e ragionevole, data la circostanza comunale di queste provincie, sarebbe al tutto ingiusto ed inapplicabile, se vi ponete ben mente, alle provincie toscane ed anche alle meridionali, dove i Comuni piccoli sono pochi e molti invece i grandi Comuni: e dove

per conseguenza non regge l'ipotesi che la ricchezza segua la popolazione assoluta dei Comuni. I Comuni p. es. inferiori a 1500 anime in Lombardia e in Piemonte comprendono i due quinti della popolazione, in Toscana comprendono un ottantesimo della popolazione. In Lombardia i Comuni al di sopra di 6000 anime superano appena il quinto della popolazione, in Toscana superano invece due terzi. Ciò prova che la densità della popolazione, la sua agglomerazione che è vero indizio di ricchezza non ha il medesimo rapporto colla popolazione assoluta dei Comuni nelle provincie settentrionali, nelle meridionali che nelle centrali.

Un altro inconveniente di queste tasse è la loro duplicazione sulla medesima rendita. Nessuno ignora che questo è stato uno dei lamenti i più vivi che si sono fatti in queste provincie, e il conte Di Cavour in quei discorsi, che ieri citava l'onorevole Arnulfo, accennava come un inconveniente gravissimo delle tasse attuali quello che p. es. la proprietà fondiaria deve ripagare una seconda volta, e che l'industriale deve ripagare la seconda, la terza e la quarta volta. Questo inconveniente è una delle cause che eccitano la maggior ripugnanza nella popolazione all'atto della esecuzione di queste tasse.

Quando il conte Cavour nella sessione del 1858 parlava delle tasse che erano anche allora vigenti, egli si rifiutava è vero a sostituirle con una tassa unica sulla rendita dietro denuncia; ma accennava pure nella stessa seduta che « se avesse da applicare un nuovo sistema di imposte in un paese in cui altre non ne esistessero, probabilmente avrebbe creduto più opportuno di incominciare da questa; e che se fosse stato in Inghilterra sarebbe stato fra quelli che costituivano la minoranza del Parlamento i quali votavano per rendere permanente l'imposta sulla rendita, mentre ora non è che transitoria ».

E qui, o signori, si presenta una quistione politica; non già quale la presentò il conte di Revel, ma una quistione politica esiste realmente.

Il conte di Revel ha detto di aver udito da alcuno della Commissione del 1861 che le altre provincie d'Italia rifuggirebbero dal ricevere le tasse vigenti nelle antiche provincie, perchè avrebbero dato a quest'estensione una qualifica di piemontesismo.

Non credo a questo sentimento nelle provincie d'Italia, anzi reputo che quando le tasse o le altre leggi di queste provincie siano le migliori, e le più attuabili, il resto d'Italia le riceverà sempre con riconoscenza.

La questione politica sta in ciò che in provincie dove siamo stati costretti d'introdurre nuove tasse, ove dobbiamo introdurre ancora in parte quelle di dazio consumo, dove dovremmo aggravare quelle sul trapasso di proprietà e sugli affari, sia quasi impossibile ottenere che si sopportino molte nuove tasse nello stesso tempo.

Su questo punto faccio appello agli onorevoli Sena-

tori, i quali appartengono alle provincie meridionali, e domando loro come uomini esperti del paese, che sulla loro coscienza ci dicano; credono essi più facile introdurre una tassa unica sulla rendita della ricchezza mobile, quand'anche questa tassa abbia degli inconvenienti, o credono più facile d'introdurre quattro, cinque, sei, sette leggi e tasse quanto sarebbe pure necessario per ottenere il risultato finanziario che ci proponiamo?

Io non esito a dire che l'estensione di tutte le tasse che sono in Piemonte ed anche in qualche altra parte del regno, quand'anche non avessero gl'inconvenienti che ho dichiarato testè, per ciò solo che sono molteplici, per ciò solo che chi ripercuotono più volte sulla stessa persona e sulla cosa stessa, sarebbero rifiutate, od almeno troverebbero una ripugnanza e difficoltà maggiore di quello che troverà la tassa unica sulla rendita come noi l'abbiamo proposta, malgrado gl'inconvenienti che possono trovarvisi.

**Presidente.** Il signor Ministro prenderà alcuni momenti di riposo.

(Si sospende quindi la seduta e si riprende dopo dieci minuti.)

**Presidente.** La parola è al Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Questo sentimento di repulsione che io credo indubitabile contro le tasse molteplici, dirette ad un medesimo oggetto, specialmente nelle provincie le quali finora non hanno avuto alcuna tassa sulla ricchezza mobile, questo sentimento di repulsione si manifestò in un modo evidente e spiccato nella Camera dei Deputati.

Quando un Deputato molto autorevole in materia finanziaria, e che appartiene alle antiche provincie sarde, il Deputato Lanza, prese a sostenere la tesi che ha testè difeso l'onorevole conte Di Revel, egli dovette accorgersi che trovava così pochi fautori del suo principio, che non concluse il suo discorso se non dicendo che si sarebbe ben guardato dal proporre questa sua idea, perchè, per quanto fosse buona, non aveva la minima probabilità di essere accettata.

Io credo, o signori, che gli uomini di Stato non possano a meno di tener conto di queste disposizioni morali, e che quando si tratta d'introdurre nuove tasse, non basti solo esaminarle astrattamente, teoricamente, e discendere quindi alle difficoltà della loro esecuzione; conviene tener conto dello stato dell'opinione pubblica, dell'opinione dei mandatari eletti dal paese.

Con quale coraggio dunque contro una così decisa opposizione potrebbe un ministro di finanze riprendere il tema di proporre l'applicazione pura e semplice delle leggi d'imposte molteplici che vigono nell'Italia?

Ma in fine questa nuova legge, poichè ho criticato finora le leggi esistenti, merita essa poi tutte le accuse che le si sono dirette?

E essa realmente ingiusta, è essa impossibile ad attuarsi?

Io non lo credo.

Prima di tutto, anzichè dirla ingiusta, io credo che teoricamente nessuno possa contrastare il contrario, cioè che questa forma d'imposta meglio risponda al principio della proporzionalità stabilita dallo Statuto.

Ma se la ingiustizia e la sproporzionalità non nascerà dal principio, nascerà, dicesi dalla sua attuazione, dall'infedeltà delle portate, dalle difficoltà del sindacato.

Questo, se non erro, è l'obbietto che si fa alla legge presente. E certamente è grave. In Inghilterra stessa, dove, come diceva il conte Di Revel, i costumi non sono uguali ai nostri, pure si è trovato che sovente le portate sono infedeli.

Io confesso la verità, non ho una risposta categorica a quest'obbiezione; non posso ripromettermi che tutte le portate saranno fedeli; però io credo che quando sono fatte nella cerchia di un Comune sotto il sindacato di un'autorità che non è governativa, ma elettiva dal Comune stesso, rivedute dallo agente finanziario, sentenziate dal prefetto che esamina le deduzioni ed i vari pareri, si potrà pervenire ad una approssimazione, la quale non sia lungi dal vero, e si potrà pervenirvi senza molte vessazioni, poichè il metodo è semplice.

Il tassatore o l'agente di finanza invia ad un contribuente la scheda nella quale deve notare i redditi secondo le categorie accennate. Il contribuente risponde o non risponde.

Se il contribuente risponde fedelmente, l'agente finanziario si contenta della sua dichiarazione, e si contenterà anche purchè non ci sia una rilevante diversità, poichè credo che il tassatore non debba andar cercando il pelo nell'uovo. Allora l'opera è compiuta e non vi è più che il fissare la tassa sulla rendita imponibile fatta secondo quello che gl'inglesi chiamano *discrimination*. Se poi l'agente di finanza non crede che la portata sia giusta, in tal caso egli dà la sua opinione sulla quale la Commissione viene ad interloquire discutendo la ragioni pro o contro, e chiamando lo stesso contribuente ad addurre le proprie giustificazioni; havvi infine un appello dalla sentenza della Commissione comunale ad una Commissione provinciale, dove entrano anche elementi scelti dalle Camere di Commercio e dal Prefetto.

Se poi il contribuente non risponde, è il tassatore stesso che stabilisce questa rendita, e come la dichiarazione o la portata sono rese pubbliche, il contribuente ha per sua parte il diritto di confutare gli errori del tassatore. Interviene nella controversia la Commissione comunale e in appello la provinciale a quale decide.

Il metodo adunque non mi sembra nè sommamente difficile nè così remoto dal ritrovamento del vero che non si debba sperare in media generale se non è il vero assoluto, un risultato che a questo s'approssimi.

Non dimeno come questo difetto che è il vero, che

è il solo grave, si presentava agli occhi di tutti, il proponente della legge cercò di rimediare per mezzo del contingente.

Il contingente, o signori, contro il quale assai vivamente argomentò testè l'onorevole preopinante, ha due scopi.

Il primo si è quello di assicurare il tesoro di una somma;

Il secondo, è quello di interessare tutti i contribuenti alla formazione di un elenco, di uno stato, (non dirò catasto, per non offendere l'onorevole Senatore Pareto) di uno stato della rendita della ricchezza mobile.

Se il contingente fosse molto grave, io comprendo perfettamente le ragioni che vi si potrebbero opporre; dappoichè ne verrebbero quegli inconvenienti morali che l'onorevole Di Revel paventava, cioè che si cercasse, seguendo i partiti diversi o le private nimistà nei Comuni di aggravare uno più che un altro.

Ma quando il contingente è ridotto in una misura così lieve, come sono 30 milioni, pare a me che gli inconvenienti siano grandemente diminuiti, se non tolti del tutto.

Ma si è detto che fra il contingente e la quantità havvi una vera contraddizione. Questa obbiezione sarebbe giusta se il contingente dovesse essere perpetuo elemento di questa legge; ma il contingente non è che uno spediente temporaneo. La Camera dei Deputati che su questo punto ebbe luogo discussione, ridusse da due anni ad uno la durata dell'imposta per contingente. Esso non ha altro scopo se non di assicurare alla riscossione, nel primo anno, dell'imposta dei 30 milioni, e di apparecchiare lo stato dei redditi della ricchezza mobile.

Allorquando questo stato dei redditi della ricchezza mobile sia fatto in un modo approssimativo al vero allora si passerà al sistema della quantità; allora comincerà l'elasticità della tassa; allora si potranno verificare quei 55 milioni che io non ho abbandonati come proventi di questa tassa, perchè credo che prima del 1866 e 67, si dovranno da questa tassa ricavare.

Ma io, nè il mio predecessore siamo stati illogici accettando i 30 milioni invece di 55; noi ci riservavamo l'avvenire e questa diminuzione della tassa era una condizione per renderla più presto applicabile, per darle più facile assetto, per renderla più proficua per l'avvenire; era il mezzo per giungere, come ci accusò l'onorevole Mariani, senza imbattersi in quei pericoli d'immoralità e di vizi sociali che l'onorevole Senatore di Revel ha accennati, alla vera formazione di uno stato della ricchezza mobile.

Ma il contingente o signori, deve sparire; lieve come è non può in questo primo anno apportare la grande varietà d'oneri, alla quale l'onorevole Di Revel accennava. Dico che non può portare questa grande varietà appunto per la sua incertezza e per i criteri adottati a determinare i contingenti.



Prasi ognuno isolatamente questi criteri presentano delle grandi difficoltà, che l'onorevole Senatore Paleocapa ha molto acconciamente indicate per sommi capi; ma tutti insieme se non arrivano a dare per risultante un valore preciso, io credo che nella pratica non si dilungheranno molto da quella cifra approssimativa che risponda alla vera potenza economica di ciascuna provincia.

Per la mitezza poi della tassa, e perchè i consigli provinciali avranno facoltà d'introdurre quegli altri elementi che derivano da condizioni locali, nel riparto di esso contingente fra i Comuni, non potrà esservi fra un comune e l'altro quella differenza esorbitante la quale doleva tanto all'onorevole Senatore Di Revel.

Il contingente adunque ristretto a questi termini, mentre non può portare quelle disparità che sarebbero da temersi se la tassa fosse maggiore, assicura l'erario dell'entrata della tassa medesima, prepara lo stato della ricchezza mobile; ma esso deve cessare, esso è come il palco che si fa per costruire una volta, e che quando la volta è compiuta si toglie.

Io credo adunque, o signori, che nè pel lato della giustizia, nè pel lato della possibile sua attuazione, nè per la correlazione fra contingente e quotità, nè per altre delle ragioni che furono addotte sia da condannarsi questa legge.

Essa avrà le sue imperfezioni, che l'esperienza sola può correggere, come l'esperienza sola ha potuto correggere in parte le imperfezioni delle altre leggi d'imposta vigenti sulla ricchezza mobile, le quali se è vero ciò che vi accennava nella prima parte del mio discorso, contengono molti più germi di sproporzionalità, e conterrebbero molte maggiori difficoltà nell'applicazione loro.

Quindi, signori, due vie sono davanti al Senato in questo momento. L'una è di accettare sostanzialmente la legge tal quale si trova, dico sostanzialmente, per non escludere lievi modificazioni; e di mettere il potere esecutivo in grado di compierne l'attuazione per l'anno prossimo. All'atto pratico si vedrà quali sieno le parti imperfette, quali sieno i modi di correggerle; si vedrà pure se questa tassa contenga tutti i pregi che i suoi fautori le attribuiscono. Ad ogni modo si farà un grande tentativo e per la scienza e per la pratica, e per l'unificazione del sistema finanziario italiano, e per i bisogni dell'erario.

V'ha un'altra via, o signori, ed è quella di respingere la legge o di modificarla sostanzialmente, che per me equivarrebbe a respingerla. Ma in questo caso dove andiamo noi? Chi può dirmi che sia possibile il compiere immediatamente gli studi necessari per correggere e presentare non una, ma cinque, ma sei, ma sette leggi, che tante ne occorrono per applicare le imposte molteplici a tutto il resto d'Italia, e che anche i loro difensori, come l'onorevole conte Di Revel vorrebbero corrette? E chi mi assicura che esse sarebbero accettate dalla Camera dei Deputati? Chi mi assicura che

non troverebbero un'invincibile ripugnanza in quelle parti d'Italia che finora non ne pagarono di nessuna sorta.

Da una parte, o signori, v'ha il tentativo d'una tassa che per la sua novità ad alcuni deve parere dubbiosa e di assetto difficile; d'altra parte vi ha una rinuncia assoluta per ora a questa maniera d'imposta. Il rinunciare a questa maniera d'imposta a che cosa inevitabilmente conduce? Conduce a rinunciare alla perequazione dell'imposta fondiaria.

Voi non riuscirete, o signori, a far accettare dal Parlamento la perequazione dell'imposta fondiaria se non introducete contemporaneamente un'imposta sulla ricchezza mobile. Coloro che oggi pagano per la ricchezza mobile sotto un nome o sotto un altro a ragione reclamerebbero, perchè la loro tassa fondiaria non sia elevata, se non devono unificarsi similmente e contemporaneamente ancora le altre tasse che pesano sugli altri cespiti di ricchezza. Voi avreste adunque ad un tratto, e arrestata la tassa sulla ricchezza mobile, e impedita la perequazione dell'imposta fondiaria; voi avreste con ciò rovesciato un piano finanziario, qual che si voglia, che pur deve sempre fondarsi sopra nuove imposte, e voi avreste portato al credito dello Stato un colpo terribile.

L'onorevole Senatore Marliani ha detto che quando Roberto Peel riproponeva l'*income-tax*, l'Inghilterra era in ben altra condizione dalla nostra. Sì, era in altra condizione: ma questa diversità rinforza il mio argomento, perchè i disavanzi del tesoro inglese s'aggiravano intorno a due milioni annui di sterlini, e per tanti altri rispetti la situazione economica e finanziaria dell'Inghilterra era ben più florida di quella dell'Italia.

L'Italia non ha bisogno che noi indugiamo ulteriormente; ma ha mestieri che con severi e fermi provvedimenti noi poniamo un limite a quel disavanzo che troppo lungamente protratto ne potrebbe condurre a rovina (*bravo*).

Senatore **Marliani**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola ora spetta al Senatore Farina, dopo l'avrà il Senatore Marliani.

Senatore **Farina**. Io domando di poter parlare domani.

**Presidente**. Poichè il Senatore Farina domanda d'attendere a domani, la parola è al Senatore Marliani.

Senatore **Marliani**. Ho domandato la parola unicamente per rispondere ad un appunto che mi è stato fatto dall'onorevole Presidente del Consiglio. Non è vero, disse, che questa legge non sia stata sufficientemente studiata.

Qui certamente la parola studio ha una significazione molto differente, per l'onorevole Ministro delle Finanze e per me.

Io ho letto colla più grande attenzione tutto quanto si è scritto in proposito, ho letto tutti i processi verbali della Commissione incaricata di esaminare il progetto che citava l'onorevole Ministro; non ho trovato un solo

dato statistico, e per me trattandosi di una questione di finanza e di imposte, faccio poco caso di teorie economiche, perchè al mio parere sono questioni che riposano esclusivamente su dati positivi; io non ho trovato alcun dato statistico, l'unico che ho veduto riguarda l'imposta di L. 3.20 che pagavasi in Lombardia, che colpiva 619,000 individui, vale a dire la quarta parte della popolazione. Ne ho chiesti alla Direzione generale delle contribuzioni dirette e nulla ho potuto avere che fosse di qualche utilità.

Sostengo dunque che la mancanza di studi che ho accennato è una verità e perfettamente esatta. Certamente se ci fossero stati studi, come li intendo io, è impossibile che il Presidente del Consiglio avesse accettato a ridurre la tassa da 55 a 30 milioni; ha ceduto perchè gli mancavano i dati statistici, e nel dubbio insorto nella sua mente dopo il suo discorso del

14 febbraio ha preferito ridurre l'imposta e sostenerne una che la Commissione trovava troppo gravosa.

E quando l'onorevole signor Presidente del Consiglio mi dice che egli e l'onorevole Sella sono stati logici, io dico che non lo sono stati, ma semplicemente perchè mancavano di studi necessari per sostenere la loro opinione.

L'unico motivo per cui ho preso la parola, è stato per rendere vieppiù chiara la ragione principale, per cui respingo la legge, cioè perchè essa manca di tutti i dati statistici che possono rendere commendevole una legge d'imposta presso il Parlamento che la debbe votare.

**Presidente.** Essendo l'ora alquanto tarda propongo al Senato di riunirsi domani alle ore 2 precise per la continuazione della discussione d'oggi, ed intanto sciolgo la seduta (ore 5 1/4).

